



www.patentemuletto.it

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Dal 12/03/2013 entrano in vigore le regole per l'abilitazione

Il 12/03/2012 è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, l'accordo Stato/Regioni 22/02/2012, riguardante "L'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81". L'accordo entra in vigore dal 12/03/2013.

Chi sono i soggetti per i quali è richiesta una specifica abilitazione all'uso delle attrezzature

L'accordo stabilisce che tutti gli operatori, ivi compresi i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile (riportato in fondo), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile (riportato in fondo), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, che fanno uso delle attrezzature di seguito riportate, devono essere in possesso di una specifica abilitazione.

L'operatore che utilizzerà quindi una delle attrezzature riportate di seguito, dovrà essere in possesso della specifica abilitazione.

Con la Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell'11/03/2013, è stato chiarito che "il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22/02/2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc."

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la specifica abilitazione degli operatori

Ferme restando le abilitazioni già previste da altre disposizioni legislative vigente, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono riportate nella tabella che segue (tabella 1):

a	Piattaforme di lavoro mobili	Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali
---	------------------------------	---

	elevabili	svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estendibile e da un telaio
b	Gru a torre	Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro
c	Gru mobile	Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità
d	Gru autocarro per	Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo
e	Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	<p>1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello</p> <p>2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile</p> <p>3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile</p>

f	Trattori agricoli forestali	Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima di costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori
g	Macchine movimento terra	1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettato principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg

		<p>2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o con una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali</p> <p>3. Pale cariatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico e lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.</p> <p>4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore</p> <p>5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa di 4500 kg</p>
h	Pompa per calcestruzzo	Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso

il pompaggio del calcestruzzo stesso

Quali soggetti possono gestire la formazione

I soggetti formatori possono essere solo quelli di seguito riportati. Attenzione quindi a rivolgersi a strutture non conformi alla normativa (di seguito elencate):

1. a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale;
2. b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
3. c) l'INAIL;
4. d) le associazioni sindacali dei lavoratori (es. Confartigianato Vicenza) o dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all'accordo Stato/regioni del 22/02/2012, oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate (Cesar srl - FAIV);

5. e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordine o collegi professionali di cui sopra;
6. f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009 e in deroga alla esclusione dell'accREDITamento prevista dalla medesima intesa;
7. g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data del 12/03/2013 (data di entrata in vigore dell'accordo Stato/Regioni 22/02/2012), nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;
8. h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009;
9. i) gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

j) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici,

Tutti questi soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell'allegato I dell'Accordo Stato/Regioni 22/02/2012, che per le attività pratiche sono riportate nella tabella che segue (tabella 2):

Requisiti di natura generale: idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	
a	un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" (*) per ciascuna tipologia di attrezzatura
b	i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" (*) per ciascuna tipologia di attrezzatura
c	le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiunti per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione

d	i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche
---	---

(*) il punto "valutazione" si trova nell'allegato II e nei seguenti dell'Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012

Qualora i soggetti indicati dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

I requisiti dei docenti

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici (***) riportate di seguito, in possesso dei requisiti sopra richiamati.

“(**) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita il 20/03/2008 e pubblicata su GURI del 23/01/2009 e in deroga alla esclusione dell'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa”.

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi: l'organizzazione

L'organizzazione dei corsi deve prevedere:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
- b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
- d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi)
- e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto nell'allegato I dell'Accordo Stato/Regioni 22/02/2012 (requisiti di natura generale: idoneità dell'area e

disponibilità delle attrezzature – riportati nella tabella 2 precedentemente riportata), al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;

f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi: articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizione di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Il percorso formativo è strutturato in moduli tecnici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati riportati nell'Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, in riferimento alla specifica attrezzatura.

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi: metodologia didattica

La metodologia didattica deve:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo;

b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anomali prevedibili (es. guasto), comprese quelle straordinarie e di emergenza;

c) favorire, nei limiti specificati nella nota successiva (***) , metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

(***) Ai fini dell'abilitazione degli operatori, è riconosciuta la formazione in modalità e-Learning esclusivamente per la formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti dell'accordo Stato/Regione del 22/02/12 e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'allegato II del medesimo accordo Stato/Regioni.

L'allegato II dell'accordo Stato/Regione del 22/02/12 riguarda la "formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro" mentre l'allegato III e successivi riguardano i "requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alle diverse attrezzature riportate nella tabella 1 riportata in precedenza.

Programma dei corsi

I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli riportati negli specifici allegati riguardanti le attrezzature (allegati dal III al X dell'accordo Stato/Regioni 22/02/12).

Il modulo giuridico-normativo di cui ai singoli allegati deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

Attestazione

La formazione sulle attrezzature è strutturata per moduli (es. modulo giuridico, modulo tecnico, moduli pratici specifici,), e al termine di ognuno di essi, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali. L'elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali di cui sopra, dai soggetti che possono effettuare la formazione in questione (vedere l'elenco dei soggetti formatori di cui sopra - da lettera a) a lettera j)). Tali soggetti provvedono anche alla custodia/archiviazione delle 7

documentazione relativa a ciascun corso per dieci anni. In particolare il soggetto formatore deve conservare il "fascicolo del corso" contenente:

- a) dati anagrafici del partecipante;
- b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale per ogni partecipante.

Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del accordo Stato/Regione del 22/02/2012 e relativo al monte ore frequentato;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.

Gli attestati rilasciati in una Regione sono automaticamente riconosciuti anche nelle altre Regioni.

Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento

L'abilitazione deve essere aggiornata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici (allegati dal III al X dell'accordo Stato/Regione del 22/02/2012).

La Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell'11/03/2013 ha precisato che "ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le tre ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità."

Riconoscimento della formazione pregressa

Alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all'accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento. L'attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;

b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all'accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a 8 condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L'attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L'attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica di apprendimento.

Al fine di riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti con firme, nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

I lavoratori del settore agricolo che alla data 12/03/2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni a partire dal 12/03/2013. Con Circolare del Ministero del lavoro n. 12 dell'11/03/2013, in relazione all'esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo è stato precisato che è possibile considerare le seguenti situazioni:

“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore, lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa degli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso il datore di lavoro, fermo

restando quanto previsto al comma 7, dell'articolo 71 e al comma 4 dell'articolo 73, entrambi del decreto legislativo n. 81/2008, è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il possesso dell'esperienza documentata si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012."

Note sul mancato aggiornamento entro il 12/03/2015 della formazione pregressa

L'operatore che intendeva avvalersi del riconoscimento della formazione pregressa, che non ha provveduto ad effettuare l'apposito aggiornamento entro il 12/03/2015, secondo una rigida lettura della normativa dovrà ripetere l'intero percorso formativo, come se non avesse mai effettuato un precedente corso. Sembra peraltro che tali indicazioni verranno confermate con un apposita interpretazione o atto di indirizzo del Ministero del Lavoro o nell'ambito della Conferenza Stato Regioni.

In virtù di quanto sopra, sembra non reggere quanto ipotizzato da alcuni operatori che sostengono che il mancato aggiornamento, funzionale alla formazione (incompleta) effettuata in precedenza, comporta la sola sospensione della possibilità di utilizzo delle attrezzature in questione, fino all'effettiva implementazione del corso di aggiornamento sulle stesse.

Norma transitoria

I lavoratori che al 12/03/2013 sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo

Stato/Regione del 22/02/2012, devono effettuare i corsi specifici, entro il 12/03/2015.

Registrazione sul libretto formativo del cittadino (non ancora disponibile)

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui all'accordo Stato/Regione del 22/02/2012, sono registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile (al 23/03/2015 non è ancora disponibile). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro).

Con il decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, all'articolo 2, comma 1, lettera i) è stata stabilita la definizione di "libretto formativo":

"libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate"

La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle condizioni riportate nella tabella che segue (tabella 3):

<p>Sede e strumentazione</p> <p>La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo</p>
<p>Programma e materiale didattico formalizzato</p> <p>Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) titolo del corso2) ente o soggetto che lo ha prodotto;3) obiettivi formativi;4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità didattiche; 5) regole di utilizzo del prodotto;6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento;7) strumenti di feedback.
<p>Tutor</p> <p>Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>
<p>Valutazione</p> <p>Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.</p>
<p>Durata</p> <p>Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validità dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma e-Learning</p>
<p>Materiali</p> <p>Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di</p>

ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)

Ore di formazione per singola attrezzatura

Le ore di formazione sono stabilite negli allegati dal III al X dell'accordo Stato/Regione del 22/02/2012. Vengono sintetizzate nella tabella che segue (tabella 4):

a	Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	Allegato III - (8-10-12 ore) 1) Modulo giuridico - normativo (1 ora) 2) Modulo tecnico (3 ore) 3) Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) 4) Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) 5) Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore)
b	Gru a torre	Allegato V - (12-14-16 ore) 1) Modulo giuridico - normativo (1 ora) 2) Modulo tecnico (7 ore) 3) Modulo pratico - Gru a rotazione in basso (4 ore) 4) Modulo pratico - Gru a rotazione in alto (4 ore) 5) Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che gru a rotazione in alto (6 ore)
c	Gru mobile	Allegato VII - (14 - 22 ore) 1. Corso base per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 1) Modulo giuridico - normativo (1 ora) 2) Modulo tecnico (6 ore) 3) Modulo pratico (7 ore) 2. Modulo aggiuntivo al corso base per gru mobili su ruote con falcone

		telescopico o brandeggiabile 1) Modulo teorico (4 ore) 3) Modulo pratico (4 ore)
d	Gru per autocarro	Allegato IV - (12 ore) 1) Modulo giuridico - normativo (1 ora) 2) Modulo tecnico (3 ore) 3) Modulo pratico (8 ore)

e	Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	<p>Allegato VI - (12-16-20 ore)</p> <p>1) Modulo giuridico - normativo (1 ora)</p> <p>2) Modulo tecnico (7 ore)</p> <p>3) Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)</p> <p>4) Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)</p> <p>5) Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)</p> <p>6) Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico a carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)</p>
f	Trattori agricoli e forestali	<p>Allegato VIII - (8 - 13 ore)</p> <p>1) Modulo giuridico - normativo (1 ora)</p> <p>2) Modulo tecnico (2 ore)</p> <p>3) Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore) 4) Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)</p>
g	Macchine movimento terra	<p>Allegato IX - (10-16-22-28-34 ore)</p> <p>1) Modulo giuridico - normativo (1 ora)</p> <p>2) Modulo tecnico (3 ore)</p> <p>3) Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)</p>

		<p>4) Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)</p> <p>5) Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)</p> <p>6) Modulo pratico per terne (6 ore)</p> <p>7) Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)</p> <p>8) Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)</p>
h	Pompa calcestruzzo per	<p>Allegato IX - (14 ore)</p> <p>1) Modulo giuridico - normativo (1 ora) 2) Modulo tecnico (6 ore)</p> <p>3) Modulo pratico (7 ore)</p>

Normativa di riferimento

Codice Civile - Art. 230-bis - Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni

acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà di essi

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed

altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Codice Civile - Art. 2222 - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in

relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 16

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7.bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o da lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 17

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità

dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 18

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del DPR 24/07/1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un

controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispesl che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le Asl e l'Ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano un formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevono una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:

LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28/11/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16/03/2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 04/08/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle

Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o 22

l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV.

L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti